



AVVISO PUBBLICO

INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF). LEGGE REGIONALE n. 5/2019. MODIFICHE ALL'ART. 7-BIS L.R. 29 APRILE 2025, N. 11.

Sospensione dell'obbligo di acquisire le pezze giustificative per il rimborso delle spese sostenute da parte dei beneficiari aventi accesso al contributo IRF

Si informa la cittadinanza che con l'art. 1 della Legge Regionale n. 11 del 29/04/2025, a modifica dell'art. 7-bis della Legge Regionale n. 5 del 18/01/2019, è stata posticipata all'annualità 2026 l'applicazione del riconoscimento dell'Indennità Fibromialgia in ragione della rendicontazione della spesa.

L'art. 2 della Legge Regionale sopracitata, stabilisce che la determinazione delle modalità e dei criteri per la concessione della "Indennità Regionale Fibromialgia" avverrà, per l'anno in corso, secondo le Linee di indirizzo allegate alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/39 del 16 marzo 2023.

Pertanto **per l'annualità 2025** tutti **i cittadini** che hanno presentato regolare istanza entro il 30.04.2025, **non dovranno presentare la rendicontazione**. I comuni che hanno provveduto all'acquisizione delle domande entro il 30 aprile 2025 infatti non avranno l'obbligo di acquisire le pezze giustificative per il rimborso delle spese sostenute da parte dei beneficiari che hanno presentato l'istanza entro i termini fissati in legge.

Qualora il fabbisogno complessivo in considerazione delle domande di ammissione al beneficio superasse la disponibilità finanziaria regionale, l'importo del sostegno economico sarà riconosciuto in ragione della situazione economica del beneficiario, misurata in base alle soglie ISEE citate nel bando.

Si ribadisce inoltre che il Comune provvederà all'erogazione del beneficio solo a seguito dell'avvenuto trasferimento delle risorse assegnate da parte della Regione Sardegna.